



## **RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**(RELATORE CALDEROLI)**

**Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 2019**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

**d'iniziativa dei senatori CALDEROLI e PERILLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge costituzionale: testo d’iniziativa dei senatori Calderoli e Perilli e testo proposto dalla Commissione .... »		6

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale è volto alla soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

L'Assemblea costituente aveva previsto il CNEL riprendendo esperienze sia nazionali che straniere: il Consiglio superiore del lavoro di giolittiana memoria, il Consiglio economico del Reich previsto dalla Costituzione di Weimar e il Consiglio economico della Costituzione francese del 1946. All'esito di un dibattito non lineare, l'Assemblea configurò un « Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », composto da tecnici e da rappresentanti delle categorie produttive, nei modi stabiliti dalla legge, che fosse titolare dell'iniziativa legislativa e contribuisse all'elaborazione della legislazione sociale, per le materie e nei limiti stabiliti dalla legge, inserito in Costituzione tra gli « organi ausiliari », accanto al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Il CNEL fu concretamente istituito, in attuazione della previsione costituzionale, solo dalla legge n. 33 del 1957, poi sostituita dalla vigente legge n. 936 del 1986, oggetto nel tempo di varie novelle. Si segnala, in particolare, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ne ha diminuito i componenti, e la legge n. 190 del 2014, con la previsione che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni, non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previ-

sione peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri (erano 121 fino al 2011), incompatibili con le cariche di parlamentare, membro del Governo o consigliere regionale, che durano in carica cinque anni: 10 esperti in ambito economico, sociale e giuridico, 48 rappresentanti delle categorie produttive e 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Formalmente, le competenze del CNEL, stabilite dalla legge n. 936 del 1986, sono molteplici e includono l'espressione, su richiesta del Governo, di valutazioni e proposte sui principali documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale, l'approvazione di rapporti su richiesta delle Camere o del Governo, l'espressione di valutazioni sull'andamento della congiuntura economica, nonché l'espressione di pareri e l'elaborazione di studi e indagini, sia su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome, sia di propria iniziativa.

Tutto ciò in aggiunta al potere costituzionale di iniziativa legislativa.

La legge gli attribuisce anche altri poteri, quali la designazione di rappresentanti delle categorie e di componenti in organismi pubblici e la tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In concreto, tuttavia, il CNEL si è dimostrato poco incisivo sia per l'esiguo numero di iniziative legislative presentate sia per il

limitato ruolo di raccordo effettivamente svolto con le categorie economiche e sociali.

Secondo i dati pubblicati dallo stesso CNEL, in oltre sessanta anni di attività sono stati prodotti soltanto 22 disegni di legge, in media meno di 1,5 a legislatura, in gran parte peraltro concentrati negli ultimi anni: nessuno di essi è mai stato approvato.

Sono stati inoltre elaborati 371 osservazioni e proposte (in media circa 6 all'anno), 142 pareri (poco più di 2 all'anno) e 375 tra rapporti, relazioni, studi, indagini e ricerche (in media, circa 6 all'anno).

Il ruolo di raccordo con le categorie economiche e sociali, che in origine rappresentava la ragione principale dell'istituzione del CNEL, è stato superato e di fatto sostituito da un rapporto sempre più diretto tra i rappresentanti economici e sociali, il Governo e il Parlamento anche attraverso il sistema dei partiti.

Per tali motivi, il CNEL è risultato inefficace rispetto alla funzione di assicurare la partecipazione politica delle forze sociali: la sua abolizione risponde alla volontà di innovare le istituzioni, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di un coinvolgimento più diretto dei cittadini.

Non è un caso, quindi, se questa non è la prima volta in cui il Parlamento affronta la questione del mantenimento del CNEL. Nella XIII legislatura, infatti, il testo di riforma costituzionale predisposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali proponeva significative modifiche all'articolo 99 della Costituzione, tra cui la soppressione della facoltà d'iniziativa legislativa, anche se non prevedeva la sua abrogazione. Il disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, e non confermato dal referendum del 4 dicembre 2016, comprendeva invece l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e conteneva anche alcune disposizioni finali e transitorie sui profili amministrativi della soppressione del CNEL.

Quanto agli aspetti finanziari, nel bilancio di previsione dello Stato 2019-2021 sono iscritti stanziamenti per il CNEL pari a 7,123 milioni di euro annui, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Nonostante un notevole ridimensionamento avutosi tra il 2014 e il 2015, quando il bilancio è sceso da oltre 18 a meno di 9 milioni di euro, solo dal 2011 al 2018 il CNEL ha gravato sul bilancio dello Stato per complessivi 108 milioni di euro.

Il presente disegno di legge costituzionale, nella sua formulazione originaria, recava una proposta di « decostituzionalizzazione » del CNEL e non una soppressione dell'organo, conseguibile mediante l'abrogazione della legge n. 936 del 1986, eventualmente da effettuare con legge ordinaria.

Sebbene dal punto di vista della gerarchia delle fonti, così come da quello di una puntuale disciplina della soppressione dell'organo, questa si ponesse come la strada più ordinata e sintetica, vi era tuttavia il rischio che, in tal modo, il CNEL potesse continuare a sopravvivere ancora a lungo, ancorché derubricato.

Per tali motivi, nel corso dell'esame in 1<sup>a</sup> Commissione è stata approvata una proposta emendativa che prevede la soppressione del CNEL a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale.

Sono stati, inoltre, approvati due ordini del giorno. Il primo impegna il Governo a ricollocare le risorse umane e strumentali del CNEL presso altri enti statali e a individuare una sede appropriata per la conservazione e la gestione dell'archivio dei contratti nazionali collettivi del lavoro. Il secondo ordine del giorno impegna il Governo, nel caso in cui proceda ad adeguare l'ordinamento alla soppressione del CNEL tramite un decreto-legge, ad abrogare la legislazione ordinaria relativa, che viene dettagliatamente elencata. In tale contesto, ferma restando la possibilità per il Parlamento di

provvedere con legge ordinaria, dovranno anche essere definite nuove modalità di individuazione dei componenti indicati dal Consiglio in numerosi organismi. Inoltre, occorrerà anche prevedere nuove modalità di individuazione dei soggetti legittimati ad

agire a tutela di interessi di categorie produttive nei casi in cui tale legittimazione viene fatta discendere dalla rappresentanza del CNEL.

CALDEROLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALDEROLI E PERILLI

**Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**

## Art. 1.

*(Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione)*

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

## Art. 2.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936)*

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « , previsto dall'articolo 99 della Costituzione » sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, » sono soppresse;

2) alla lettera g), le parole: « con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa » sono soppresse;

3) la lettera i) è abrogata;

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**

## Art. 1.

*(Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione)**Identico*

## Art. 2.

*(Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)*

**1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è soppresso con effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge costituzionale.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Calderoli e Perilli*)

c) all'articolo 10-bis, comma 1, alinea, le parole: « In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione » sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

€ 1,00